

**ALLEGATO 4 (al Decreto - Legge 17 aprile 2020 n.62)****Art. 1***(Disposizioni comuni)*

1. Per le settimane dal 24 al 29 febbraio 2020 e dal 2 al 7 marzo 2020, la retribuzione del personale educatore ed addetto dell'Unità Organizzativa (UO) Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia nonché del personale docente dell'UO Scuola dell'Infanzia e delle UO Scuola Elementare, Scuola Media Inferiore, Scuola Secondaria Superiore e Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro (CFP-UPAL) è ridotta all'85% dell'ordinario complessivo trattamento retributivo, in ragione della parziale presenza in servizio dei predetti dipendenti quantunque in regime di sospensione delle attività didattiche e dei servizi socio educativi, disposta con Ordinanza del Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale n.2 del 23 febbraio 2020 e successivamente prorogata con ulteriore ordinanza e decreti – legge relativi allo stato di emergenza sanitaria.

**Art. 2***(Disposizioni relative al personale addetto ed educatore dell'UO Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia)*

1. Per la settimana dal 9 al 15 marzo 2020, il personale addetto ed educatore dell'UO Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia è soggetto al trattamento retributivo ridotto, pari al 60% dei soli piede retributivo e scatti di anzianità, di cui al combinato disposto dell'articolo 20, comma 2, del Decreto – Legge n.51/2020 e dell'articolo 23, comma 9, ultimo periodo, del Decreto-Legge n.52/2020, mentre, a decorrere dal 16 marzo 2020, il suddetto personale accede al trattamento retributivo ridotto di cui all'articolo 11, del Decreto – Legge n.51/2020 e del presente Decreto – Legge n.52/2020.

**Art. 3***(Disposizioni relative al personale docente dell'UO Scuola dell'Infanzia)*

1. Per la settimana dal 9 al 15 marzo 2020, il personale docente dell'UO Scuola dell'Infanzia è soggetto al trattamento retributivo ridotto, pari al 60% dei soli piede retributivo e scatti di anzianità, di cui al combinato disposto dell'articolo 20, comma 2 del Decreto – Legge n.51/2020 e dell'articolo 23, comma 9, ultimo periodo, del Decreto-Legge n.52/2020, mentre, a decorrere dal 16 marzo 2020, il suddetto personale accede al trattamento retributivo ridotto di cui all'articolo 11, del Decreto – Legge n.51/2020 e del presente Decreto – Legge n.52/2020.

**Art. 4***(Disposizioni relative al personale docente delle UO Scuola Elementare, Scuola Media Inferiore, Scuola Secondaria Superiore e CFP-UPAL)*

1. La seguente tabella definisce la misura del trattamento retributivo da corrispondersi al personale docente delle UO Scuola Elementare, Scuola Media Inferiore, Scuola Secondaria Superiore e CFP-UPAL, in ragione dell'effettuazione di attività didattica a distanza, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino al termine dello stato di emergenza sanitaria. Tale misura è stabilita nelle sotto riportate percentuali da applicarsi sull'ordinaria complessiva retribuzione, comprensiva di piede retributivo, scatti di anzianità, indennità e differenze di livello superiore.

2. Il trattamento retributivo da corrispondersi al personale docente indicato al comma 1, come sotto indicate, è stabilito tenendo conto delle modalità di effettuazione della didattica a distanza definite nell'ambito del competente Consiglio di Dipartimento del Dipartimento Istruzione, convocato con la partecipazione del Dirigente del CFP-UPAL, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera n), secondo periodo, del presente Decreto – Legge n.52/2020.

SETTIMANE DI RIFERIMENTO	Scuola Elementare	Scuola Media Inferiore	Scuola Secondaria Superiore	CFP-UPAL
9-15 marzo 2020 e 16-22 marzo 2020	60% dell'ordinario complessivo trattamento retributivo			
23-29 marzo 2020 e 30 marzo – 5 aprile 2020 e SETTIMANE SUCCESSIVE A DECORRERE DAL 6 aprile 2020	70% dell'ordinario complessivo trattamento retributivo			

3. Le verifiche in ordine all'effettuazione della didattica a distanza da parte del personale docente indicato al comma 1 sono effettuate dalle competenti Direzioni scolastiche e dal Consiglio di Dipartimento del Dipartimento Istruzione. La mancata o incompleta o non corretta effettuazione di tale attività di didattica a distanza, comporta l'esclusiva corresponsione del trattamento economico ridotto di seguito precisato:

- a) per il periodo dal 9 al 15 marzo 2020, trattamento retributivo ridotto, pari al 60% dei soli piede retributivo e scatti di anzianità, di cui al combinato disposto dell'articolo 20, comma 2, del Decreto – Legge n.51/2020 e dell'articolo 23, comma 9, ultimo periodo, del Decreto-Legge n.52/2020;
- b) per il periodo decorrente dal 16 marzo 2020, trattamento retributivo ridotto di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del Decreto – Legge n.51/2020 e del presente Decreto – Legge n.52/2020.”.

